

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4362 del 08/11/2016
Oggetto	RILASCIO DI PROVVEDIMENTO CONCESSORIO PER UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN ISOLA PESCAROLI DI ROCCABIANCA - AZIENDA AGRICOLA SOL
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4427 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;

- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;

- il D.lgs n.33 del 14.03.2013 reca norme su "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.1621 dell'11.11.2013 ha stabilito "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti D.Lgs 14.3.2013 n.33;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.57 del 26.01.2015 ha fissato norme aventi per oggetto "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913 e la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la L.R. 26 novembre 2001, n° 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli articoli 39 e 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.”;

Viste:

- la determinazione n. 12120 del 29/01/2016 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza presso la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa”;
- la determinazione n. 12120 del 29/01/2016 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza presso la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2015 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto”;

- la delibera di Giunta Regionale n. 106 del 01/02/2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto”

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 4087 del 03/04/2015 “Conferma di precedenti atti organizzativi”;

- che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia

Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

DATO ATTO che il terreno richiesto è parte di una più vasta area demaniale (complessivamente superiore agli Ha. 100) in passato già assentita in concessione ad un uso per pioppicoltura e seminativi ed attualmente in gran parte abbandonata e rappresentata da formazioni naturali. Di tale vasta area solo una minoritaria superficie, corrispondente ad Ha. 0.36.00, è rappresentata da pioppeto oggetto della domanda; tale area è da intendersi sconfinamento delle utilizzazioni in corso nel territorio di Cremona, dovuta alla mancanza di confini certi;

VISTA la domanda pervenuta in data 29 aprile 2015 dalla Az Agricola Sig. SOL P.IVA 00685970196 nel legale rappresentante SOLDI ARISTIDE - C.F. SLDRTD52C10D150R residente in San Daniele Po 26046 (CR) con la quale si chiede l’occupazione di terreno demaniale del Fiume Po per conservazione pioppeto presso località Isola Pescaroli;

VISTO gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

VISTE le risultanze positive dell’istruttoria tecnica volte a verificare la compatibilità della richiesta concessione con il regime idraulico del corso d’acqua

contenute nel nulla osta idraulico espresso dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) in data 22 settembre 2016 PG.2016.0025245;

RESO ATTO della pubblicazione dell'area ai sensi della L.R. n. 7/2004 avvenuta in data 04/05/2015 nel BURER n.125; durante e successivamente alla pubblicazione non sono pervenute ne opposizioni ne osservazioni o richieste della stessa area.

RICHIAMATO l'art. 22 della L.R. 14/04/2004 n. 7 e s.m. e i. in merito alle occupazioni di aree demaniali antecedenti al 21 febbraio 2001

DATO ATTO che il richiedente:

- ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 13.09.2016 ha versato l'importo di €390,00, a titolo di deposito cauzionale, sul c/c 00367409 intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – Depositi cauzionali passivi;
- in data 13.09.2015 ha versato l'importo di € 390,00 quale canone annuo anticipato per tutto il 2016

Attestata la regolarità espressa da titolare della P.O. Gestione tecnico amministrativa delle aree del Demanio Idrico Area Occidentale;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta per l'utilizzo ad uso pioppicoltura/arboricoltura da legno di un area demaniale periodicamente esondabile;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla Az Agricola Sig. SOL P.IVA 00685970196 di Soldi Aristide - C.F. SLDRTD52C10D150R residente in San Daniele Po 26046 (CR) la concessione per l'utilizzo di terreno demaniale così sotto descritto:

Corso d'acqua: FIUME PO sponda sinistra;

Comune: Roccabianca (PR) - localita' Isola Pescaroli – Livelli Superiori di (CR);

Identificazione catastale: Fg° 2 fronte parte mappale 192/p 193/p ;

Uso: 12.00 Ha di bosco naturale derivante da ricacci di pioppeti + 2.50 Ha di prateria naturale – superficie comprensiva di pista ed accessi ; - aree ricompresa nel piano di gestione aziendale.

- secondo gli elaborati, che vistati dal Responsabile del Servizio si allegano in n° di 2 al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

L'utilizzo dell'area demaniale di golena aperta del Fiume Po in località Isola Pescaroli – Livelli Superiori di (CR) e ricadente nel territorio del comune di Roccabianca (PR) dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni degli articoli seguenti:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi ai soli fini della naturalità del luogo e dell'ambiente fluviale del F. Po e a tutela della fauna locale;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.2 – La presente concessione avrà la durata di 10 (dieci) anni successivi e continui con scadenza al 31 dicembre 2025. Tale termine è indicato e viene concordato con lo stesso concessionario.

Alla scadenza del 31 dicembre 2025 non si procederà al rinnovo se non previsto all'interno di un piano di gestione unitario e omogeneo dell'area demaniale del Fiume Po in via di definizione.

Resta altresì dichiarato che il concessionario rinuncia fin d'ora ad opporre eccezione o pretese di natura economica, alla naturale scadenza della concessione, sull'eventuale mancata raccolta dei prodotti relativi al non completamento del ciclo di colture presenti a tale data.

Resta altresì dichiarato e stabilito che la durata in anni 10 (dieci) della concessione è valutata sufficiente dal concessionario per garantirgli il tornaconto della gestione naturalistica delle formazioni e dell'area, la raccolta dei prodotti derivanti dalla manutenzione arborea naturale e delle praterie presenti sull'area. e comunque sufficiente alla redazione/approvazione di un piano di gestione unitario come previsto dalle norme dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Tale piano dovrà comunque essere redatto ed approvato entro il 2017 pena la decadenza della presente concessione.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da piene alluvionali, corrosioni ed interrimenti alle piantagioni ed ai prodotti esistenti sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario. Lo stesso dicasi per gli eventuali danni dipendenti da operazioni di rilievi eseguite dagli organi di polizia idraulica preposti.

Rimane riservata a favore dell'organo competente in materia di polizia idraulica la facoltà di eseguire lavori o riparazioni di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiali ed in generale di occupare, modificare ed alterare, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i terreni oggetto di concessione.

Qualora la superficie del terreno occupato o comunque danneggiato dall'organo di polizia idraulica competente sia superiore al ventesimo della superficie data in concessione, potrà essere eventualmente valutata, su istanza del concessionario, una opportuna revisione della concessione

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino dei terreni e cioè di lasciare i terreni idonei ad acconsentire l'impianto di nuove coltivazioni agrarie o arboree o alla esecuzione di un ripristino ambientale naturale e non dovranno essere lasciate sulle aree sterpaglie, ceppi e resti di lavorazioni legnose se non autorizzate dall'Amministrazione concedente. In mancanza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Regionale addebitandone le relative spese al concessionario.

Le eventuali coltivazioni arboree che non saranno già state tagliate e asportate a cura del concessionario alla scadenza della concessione e che saranno ritenute compatibili con la futura utilizzazione dell'intero compendio, potranno essere acquisite in proprietà, per accessione gratuita, all'Amministrazione Regionale senza che il concessionario abbia diritto a compenso o indennizzo alcuno o diversa pretesa.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.3 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

ART.4 – Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

destinazione d'uso diversa da quella concessa;

mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;

mancato pagamento di due annualità del canone;

sub concessione a terzi.

ART.5 – Prescrizione da parere idraulico;

PARERE FAVOREVOLE PER L'UTILIZZO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI Ha. 14.50.00 (di cui 12.00 Ha di bosco naturale derivante da ricacci di pioppeti + 2.50 Ha di prateria naturale – superficie comprensiva di pista ed accessi)

l'area in concessione dovrà essere picchettata ed identificata con termini di confine infissi nel terreno perimetranti una superficie totale di Ha.14.50.00;

Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente; E' fatto divieto effettuare scavi, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno con riporti e depositi di terreni e materiali, inserire baracche ricoveri e provvisori;

Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di residui di lavorazioni di rifiuti, di cose ed attrezzi;

Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori agricoli ed eventuali fruitori dell'area;

L'utilizzo dell'area assentita in concessione dovrà avvenire secondo le normali pratiche agricole, attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed ad eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree;

rispetto prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico A.I.Po.;

Tutte le area naturali poste a confine della superficie in concessione dovranno essere integralmente conservate integre e protette da sconfinamenti di coltivazioni e da accumuli di detriti e residui derivanti da operazioni colturali ed interventi antropici;

Il concessionario è custode e responsabile degli accessi e della viabilità ricadente all'interno dell'area in concessione.

Per l'area a prateria e quella a bosco misto derivante dai ricacci di ex pioppeto è consentito il solo intervento di miglioramento delle funzionalità naturali, di messa in sicurezza da crolli di piante secche, di diradamento selettivo. E' vietato il prelievo intensivo della massa legnosa in misura superiore al 15% di quella presente e il trattamento selvicolturale della formazione arborea.

ART. 6 - Per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nell'indirizzo agli atti di questo Servizio.

ART 7 - Per la concessione di cui all'art. 1, il canone annuo, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004, e successive modifiche e integrazioni, ammonta a Euro 390,00 ; e dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

Il suddetto canone dovrà essere versato in una delle seguenti modalità:

a) bollettino c/c postale n. 1018766103 intestato a Regione Emilia-Romagna
- Canoni di concessione per l'utilizzo del Demanio Idrico.

b) Conto Corrente Banco Posta

codice IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 (di Poste Italiane).

per i versamenti di cui ai punti a) e b) dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

1) canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PR15T0030;

2) anno di riferimento del canone di concessione (201...).

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT con modalità previste dalla L.R.30 aprile 2015 n.2, art 8;

Il presente atto verrà registrato in caso di uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999.

La presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.

Di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs 14.03.2013, n.33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n.1621/2013 e n.57/2015.

dott. Paolo Maroli

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.